

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI CREDITO SU PEGNO

Art. 1) CREDITO PIGNORATIZIO

Kruso Kapital S.p.A. (la "Società" o "ProntoPegno") concede prestiti su pegno accettando in garanzia beni preziosi. Le operazioni di credito su pegno sono disciplinate:

- dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- dalla Legge 10 maggio 1938 n. 745 e dal Regio Decreto 25 maggio 1939 n. 1279, per quanto non abrogati dal citato Decreto Legislativo n. 385/1993;
- dal Codice Civile;
- dalle norme contenute nel set contrattuale.

Art. 2) OGGETTI OFFERTI IN PEGNO

Possono eseguirsi prestiti su pegno accettando in garanzia beni preziosi costituiti prevalentemente da oro, diamanti montati su oro, argenteria (quest'ultima accettata solo in filiale), orologi, oro da investimento e opere d'arte, aventi valore intrinseco commerciale e duraturo. La Società, a suo insindacabile giudizio, può rifiutare l'erogazione del prestito, senza essere tenuta a giustificare i motivi.

Art. 3) OGGETTI ESCLUSI DALLE OPERAZIONI DI PEGNO

La Società concede prestiti su pegno esclusivamente a fronte di oggetti preziosi indicati all'Art. 2. Pertanto, non possono essere costituiti in pegno oggetti con altre caratteristiche (es. oggetti deperibili, facilmente infiammabili od esplodenti, commestibili, i liquidi, i mobili e gli arredi, i capi di vestiario in genere, etc.) o oggetti per i quali vi siano motivi di dubbio circa la loro provenienza.

Art. 4) OPERAZIONI DI PEGNO

A fronte di ogni pegno viene rilasciata al prestatario (il "Cliente") una "polizza" che può essere, alternativamente:

- **cartacea:** rilasciata al Cliente solo in caso di prestito su pegno effettuato in filiale, nei giorni e negli orari stabiliti dalla Società, con consegna fisica dei beni dati in pegno e a seguito di sottoscrizione della polizza tramite firma autografa;
- **digitale:** rilasciata al Cliente, sia in caso di prestito su pegno effettuato in filiale sia a distanza, tramite la App Kruso Kapital e sottoscrizione con firma digitale.

Chiunque intenda ottenere un prestito su pegno deve presentare gli oggetti a garanzia al perito (in caso di pegno digitale i beni dovranno essere spediti dal Cliente in filiale), il quale compila la polizza di pegno su cui è indicato, tra l'altro:

- la denominazione della Società;
- il numero progressivo;
- il cognome e nome del richiedente il prestito;
- la descrizione delle cose date in pegno;
- il valore di stima delle cose stesse;
- l'importo, la data di concessione e la scadenza del prestito;
- l'indicazione dei corrispettivi dovuti alla Società;
- l'orario di servizio;
- le norme relative allo smarrimento, alla distruzione e alla sottrazione delle polizze;
- il testo dell'art. 31 della legge 10 maggio 1938 n. 745;
- la firma del funzionario della Società: la Società delega all'uopo il direttore di filiale;
- il contrassegno identificativo del perito che ha eseguito la stima e la sua firma.

La polizza cartacea è un titolo al portatore, anche se contiene l'indicazione del nome del Cliente; in caso di polizza digitale il Cliente prende atto e accetta espressamente che la polizza è "Non trasferibile" a terzi soggetti.

La restituzione dei pegni riscattati viene eseguita all'estinzione del prestito, facendo riscontrare all'interessato la loro esattezza; non sono ammessi reclami dopo la restituzione degli oggetti stessi. Sulla polizza riscattata viene apposto il timbro "pagato".

Art. 5) CUSTODIA DELLE COSE COSTITUITE IN PEGNO - ASSICURAZIONE

Gli oggetti offerti in pegno sono inseriti dal perito estimatore all'interno di buste di plastica chiuse con l'apposito sigillo e sulle quale viene apposto il numero della polizza. La busta di plastica è trasparente per poter dar modo all'incaricato - in caso di necessità - di controllare gli oggetti stessi, prima di dissigillare la busta.

Gli oggetti acquisiti in pegno vengono custoditi dalla Società, o da depositario di sua fiducia appositamente incaricato, in casseforti in luoghi idonei. Le cose costituite in pegno sono assicurate a cura della Società contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima a esse attribuito all'atto della concessione dei prestiti, aumentato di un quarto. In caso di loro distruzione o danneggiamento per causa di incendio o di caduta del fulmine, o quando la Società è comunque responsabile del danno derivato alle cose ricevute in pegno, la misura del risarcimento non può mai superare il valore di stima, attribuito alle cose stesse al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, detratto però l'importo del credito vantato dalla Società per capitale, interessi e diritti accessori.

Art. 6) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

La Società non risponde dei danni provocati alle cose date in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti; non risponde neanche della perdita totale o parziale delle cose stesse, se questa deriva da caso fortuito o da forza maggiore. Così pure non risponde della diminuzione di peso dovuta a cause naturali, né di danni arrecati dalle tarme, né della rottura di vetri o di altre parti fragili facenti parte o contenute nelle cose costituite in pegno. In particolare, per gli oggetti a funzionamento meccanico e/o elettronico, nessuna responsabilità grava sulla Società se al momento della restituzione gli oggetti stessi non funzionano per le cause di cui sopra.

Art. 7) GIUDIZIO DI STIMA

L'operazione di prestito non può essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno. Il giudizio di stima è fatto da un perito designato dalla Società, il quale deve garantire, in caso della vendita all'asta delle cose costituite in pegno, l'integrale recupero dell'importo dei prestiti, dei relativi interessi ed eventuali diritti accessori.

La stima viene effettuata in base al valore commerciale degli oggetti offerti in pegno, in caso di beni in oro è basata prevalentemente sul valore di mercato dell'oro; non può influire sulla stima qualsiasi apprezzamento di ordine affettivo, artistico e di lavorazione.

Art. 8) IMPORTO DEL PRESTITO E COMMISSIONI

L'importo del prestito è determinato, a giudizio della Società, tenuto conto anche del presunto valore di realizzo in caso di vendita all'asta e, trattandosi di pegno di preziosi, non potrà comunque eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dai periti, in caso di oggetti preziosi, e i due terzi del valore di stima in caso di opere d'arte.

Gli interessi, i diritti e le commissioni accessorie sono pagati all'atto del riscatto del pegno, della domanda di rinnovo del prestito, della vendita del pegno ovvero della sua aggiudicazione al perito.

Art. 9) DURATA DEL PRESTITO

I prestiti su pegno hanno una durata di tre mesi, sei mesi o un anno. Possono essere ammessi rinnovi per la stessa durata del prestito originale per un periodo complessivo non superiore a tre anni.

Art. 10) RINNOVO

È facoltà della Società, concedere il rinnovo del prestito, a seguito di conferma del valore di stima del bene costituito in pegno e previo pagamento di quanto dovuto alla data del rinnovo per interessi, eventualmente anche di mora, spese e commissioni. Il rinnovo del prestito è consentito a partire da 30 giorni antecedenti alla data di scadenza del prestito.

A seguito del rinnovo del prestito, la polizza conserva gli stessi elementi della polizza originaria: numero identificativo, valore di stima, prestito e durata; le condizioni economiche, invece, vengono aggiornate con quelle in vigore alla data dell'operazione di rinnovo e riepilogate in un nuovo documento di sintesi.

In caso di "rinnovo rimodulato", cioè quando il perito valuta di dover ridurre o di poter aumentare il valore della stima e quindi del prestito, la polizza mantiene il numero identificativo originario e la stessa durata; al Cliente è consegnato un nuovo documento di polizza e documento di sintesi contenenti valore di stima, prestito e condizioni economiche aggiornate.

Art. 11) RISCATTO

I prestiti possono essere estinti in qualunque momento, anche prima della scadenza, con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno, previo pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, ivi inclusi gli eventuali interessi di mora, spese e commissioni. Per il riscatto e ritiro dei beni costituiti in pegno, il Cliente deve dare alla Società un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo.

La polizza di pegno cartacea, esibita per il riscatto o il rinnovo, non deve presentare tracce di alterazione o di correzioni, altrimenti sarà ritirata immediatamente per accertamenti. In tal caso viene rilasciata all'esibitore una ricevuta nella quale saranno riportati gli estremi della polizza ritirata.

Art. 12) MANCATO RIMBORSO/RINNOVO

Le cose costituite in pegno non riscattate o rinnovate entro trenta giorni dalla scadenza del prestito, possono essere vendute all'asta pubblica presso una qualsiasi delle filiali della Società. La Società si riserva il diritto di trasferire il bene e di effettuare la vendita in asta dello stesso in una filiale diversa rispetto a quella che ha emesso la polizza. Il luogo, il/i giorno/i e l'orario delle aste sono resi noti nelle filiali della Società, sul sito internet e sull'App KrusoK Aste. L'elenco dei beni oggetto di vendita con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza e del prezzo base d'asta è disponibile in filiale e sul sito. Gli avvisi restano esposti per almeno cinque giorni lavorativi consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino a compimento delle medesime.

Il ricavato dalla vendita viene utilizzato per il rimborso delle competenze spettanti alla Società. Eventuali somme residue sono tenute a disposizione del portatore della polizza per cinque anni dalla data del pagamento dei beni aggiudicati in asta ovvero della sua aggiudicazione al perito, senza riconoscimento di interessi. In caso di scadenza della polizza è onere del Cliente verificare sul sito internet prontopegno.it se il bene in garanzia è stato venduto e l'eventuale presenza di sopravanzo da ritirare presso la filiale (in caso di polizza cartacea previa esibizione del titolo in originale).

Art. 13) RENDICONTAZIONE

In corrispondenza di ogni operazione effettuata sulla polizza (rinnovo/riscatto) al Cliente è consegnato un documento di dettaglio con il valore di quanto pagato. In caso di pagamento del sopravanzo d'asta la ricevuta consegnata al portatore della polizza indica il prezzo di vendita, quanto dovuto alla Società in termini di prestito, interessi e diritti e l'ammontare residuo del sopravanzo.

È facoltà del portatore della polizza cartacea richiedere in filiale il rendiconto annuale che riepiloga le movimentazioni della singola polizza in essere e il saldo alla data di fine anno. In caso di polizze digitali il rendiconto è messo a disposizione del Cliente anche sull'App Kruso Kapital.

Art. 14) OGGETTI RUBATI O SMARRITI

Il proprietario di cose rubate o smarrite costituite in pegno e chiunque, a qualunque titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenerne la restituzione - sempre che la stessa sia consentita nei termini di legge - deve prima rimborsare alla Società le somme date in prestito, versando inoltre gli interessi e gli accessori.

Art. 15) DUPLICATI DELLE POLIZZE CARTACEE

Per l'emissione di duplicati, nei casi di distruzione, sottrazione o smarrimento di polizze di pegno cartacee, va seguita la procedura disposta dagli artt. 6 e segg. della legge 30 luglio 1951 n.948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n.187 e dalla legge 29 maggio 1989 n.206), relativa all'ammortamento dei titoli al portatore, e le norme del presente regolamento.

In detti casi, pertanto, andrà fornita alla Società copia della denuncia presentata all'autorità giudiziaria della polizza smarrita. Non vengono accettate denunce che non siano provviste dei dati sufficienti all'identificazione della polizza smarrita, distrutta o sottratta, e all'identificazione del denunciante. Rintracciato il pegno, l'apposizione del fermo richiede il versamento degli interessi maturati sino alla data di presentazione in filiale della denuncia (a titolo di anticipo sugli interessi che saranno dovuti all'esito del riscatto/rinnovo o della futura vendita, fermo il diritto all'eventuale sopravanzo del cliente) oltre alle commissioni di ammortamento e i diritti di ricerca (secondo quanto indicato nel documento di sintesi in vigore). Il pegno, "fermato" in dipendenza della procedura di cui sopra, non può essere restituito o rinnovato fino a quando la procedura stessa non sia stata completamente definita.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 30.07.1951 n. 948, il "fermo", dichiarato in conformità delle presenti norme, si considera definitivo alla ricezione da parte della Società del decreto di ammortamento emesso dal Tribunale. Viceversa, se entro 25 giorni dalla denuncia, l'interessato non fa pervenire alla Società copia del ricorso al Presidente del Tribunale, il fermo si considera annullato. La Società però dà corso ad eventuali richieste di ritiro del pegno, soltanto dopo aver ricevuto assicurazione dalla Cancelleria del Tribunale della mancata presentazione del ricorso.

Qualora la polizza smarrita, distrutta o sottratta, sia d'importo non superiore a Euro 516,46 (valore del finanziato), la Società, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951 n.948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n.187 e dalla legge 29 maggio 1989 n.206), può autorizzare l'emissione del relativo duplicato, dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di fermo, senza che nel frattempo siano intervenute opposizioni.

Art. 16) FERMO E SEQUESTRI

Il fermo e il sequestro di cose rubate o smarrite o comunque interessanti procedimenti giudiziari, costituite in pegno presso la Società possono essere disposti solo con ordine scritto dall'Autorità giudiziaria, alle cui disposizioni la Società deve attenersi.

Gli oggetti, sui quali la predetta autorità abbia disposto il fermo, rimarranno presso la Società, per essere consegnati ai titolari, conformemente ai provvedimenti definitivi emanati dall'Autorità medesima, previo, comunque, il pagamento di quanto dovuto alla Società per capitale, interessi e accessori.